

## IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE SISTEMATICA

Sono anzitutto convinto, fermamente convinto, che per comprendere la natura e la portata del «principio di sussidiarietà», di cui è menzione nel 2° comma dell'art. 3B del Trattato della Comunità Europea, sia indispensabile leggere il complesso dei primi cinque articoli del medesimo Trattato, in modo sistematico e organico.

In breve: mentre l'art. 1 statuisce la realtà istitutiva dell'Ente, gli artt. 2, 3 e 3A ne stabiliscono, rispettivamente, il «compito» istituzionale, articolato in tre strumenti principali e in sette «fini» fondamentali, nonché i peculiari obiettivi, diretti a realizzare i suddetti fini particolari. All'incontro, tutto il contesto dell'art. 3B, che si compone di tre comuni, è posto a stabilire quale sia precisamente l'ambito della competenza comunitaria, in senso reale e altresì virtuale (quest'ultimo aspetto, come si vedrà subito, concerne segnatamente il 2° comma).

Merita rilevare, infatti, che, come le prime quattro disposizioni indicate sono norme di carattere sostanziale, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, al contrario dell'articolo 3B è norma squisitamente procedimentale. Infatti, il 1° comma ha riguardo alla «competenza esclusiva» della Comunità, stabilendo che essa «agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati». Appare logico e conseguente, quindi, che il 2° comma si riferisca alla «competenza non esclusiva», stabilendo che, «nei settori che non sono di sua esclusiva competenza», la Comunità interviene «secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque... essere realizzati meglio a livello comunitario». Altrettanto logico e conseguente risulta, infine, che il 3° comma preveda una norma di cautela a favore degli Stati membri e della loro competenza, per così dire, originaria («L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario...»), soprattutto se si considera che, sul piano virtuale, il principio della sussidiarietà, si voglia o non si voglia, è di per sé idoneo a estendere l'intervento della Comunità ben oltre i confini delle cosiddette competenze numerate.

Se, dunque, il principio in esame è di carattere procedimentale, in quanto attiene alle rispettive competenze tra la Comunità e gli Stati membri, si desumono chiaramente due principali conseguenze. In primo luogo, la sua applicabilità non potrà essere assolutamente né rigida né generale, ma al contrario dovrà essere morbida e particolare, cioè opportunamente adeguata al caso concreto. In secondo luogo, tale applicabilità è, per sua stessa natura, suscettibile del controllo giurisdi-

zionale, da parte della Corte di Giustizia comunitaria.

A questo punto, vorrei concludere queste sommarie osservazioni sulla natura e sulla portata della «sussidiarietà» comunitaria, notando che non contraddicono, ma rafforzano, nel profondo, anche in senso critico, talune importanti considerazioni e conclusioni desumibili dai lavori congressuali, segnatamente dalle belle relazioni di Enrico Vinci e Fausto Pocar. A mio avviso, infatti, il punto d'incontro tra l'approccio comunitario e quello internazionale potrebbe avvenire sulla base di una corretta immagine della giurisdizione. In realtà, la moderna teoria generale è orientata a ritenere che l'esercizio della relativa funzione sia da riferire alla garanzia necessaria del contraddittorio delle parti specificamente diretto alla soluzione dei conflitti di interesse, non soltanto «reali», ma altresì «virtuali»: come comunemente avviene, d'altronde, nei molteplici casi di «giurisdizione volontaria».

ANGELO VALENTI